

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 131

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 14 al 20 luglio 2011)

INDICE

AMATO, MUGNAI: sulla nomina di un ex militante del gruppo terroristico "Prima Linea" a garante dei diritti dei detenuti nel comune di Livorno (4-03350) (risp. DAVICO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 4165	DE LUCA: sullo stato di tensione provocato dalla criminalità organizzata nel comune di Pago Vallo Lauro (Avellino) (4-04667) (risp. DAVICO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 4186
BASSOLI ed altri: sulla chiusura dell'Unità operativa malattie a trasmissione sessuale di Sesto San Giovanni (Milano) (4-04206) (risp. FAZIO, <i>ministro della salute</i>)	4167	DE TONI, BELISARIO: sulla liberalizzazione del trasporto ferroviario (4-04112) (risp. MATTEOLI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	4187
BIONDELLI: sul riconoscimento degli operatori socio-sanitari (4-02176) (risp. FAZIO, <i>ministro della salute</i>)	4174	DI GIACOMO: sull'utilizzo dei dispositivi di rilevamento della velocità lungo la strada statale 650 (4-03543) (risp. DAVICO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4192
sulle risorse destinate alle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (4-04583) (risp. FAZIO, <i>ministro della salute</i>)	4177	FERRANTE ed altri: sul raddoppio della linea ferroviaria Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono (4-03974) (risp. MATTEOLI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	4194
CAMBER: sulla carenza di organico del TAR del Friuli-Venezia Giulia (4-04876) (risp. VITO, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>)	4180	FLERES: sul concorso bandito dalla regione Sicilia per il conferimento di 53 sedi farmaceutiche (4-03085) (risp. FAZIO, <i>ministro della salute</i>)	4196
CASTRO: sulla eliminazione del simbolo tricolore dalle divise dei volontari della Protezione civile della regione Veneto (4-03688) (risp. VITO, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>)	4182	TOTARO: sulla riduzione dei servizi ferroviari che collegano Pistoia all'Emilia Romagna attraverso la cosiddetta Porrettana (4-04609) (risp. MATTEOLI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	4198

AMATO, MUGNAI. – *Ai Ministri dell'interno e per i rapporti con le Regioni.* – Premesso che:

il Sindaco di Livorno, nell'esercizio autonomo del proprio potere, ha voluto nominare Marco Solimano quale Garante dei diritti dei detenuti del Comune;

Marco Solimano, già consigliere comunale DS per due legislature e presidente dell'associazione di promozione sociale (Arci) Livorno, è stato, durante gli «anni di piombo», esponente del gruppo terroristico sovversivo «Prima Linea», la formazione armata più vasta dopo le Brigate rosse con 23 omicidi commessi e 923 militanti processati;

considerato che:

tale ipotesi di nomina ha suscitato la vibrata protesta dell'Associazione italiana delle vittime del terrorismo, che ha invitato il Sindaco a «recedere da questa gravissima iniziativa e a rivolgere a tutte le forze politiche, attraverso le proprie rappresentanze, un pressante invito ad unirsi nel continuare a combattere il terrorismo anche in termini culturali, richiamando la necessità di tener alta la guardia in difesa della verità, della legalità e dei valori democratici»;

affidare ad un ex terrorista l'incarico istituzionale di vigilare e promuovere i diritti delle persone private delle libertà personali dà oggettivamente adito a dubbi circa l'effettiva terzietà di un simile garante tra le posizioni dei detenuti e quelle delle Forze dell'ordine;

ricordati i numerosi casi, prevalenti in Toscana, di riabilitazione di ex terroristi in ruoli pubblici, da quelli di Giovanni Senzani (ideologo delle Brigate rosse con ergastolo per l'omicidio del fratello del pentito Patrizio Peci, ingaggiato nel progetto regionale «Informacarcere» tramite l'associazione Pantagruel) e di Sergio D'Elia (condannato a 25 anni per l'omicidio, a Firenze, del giovane agente di Polizia Fausto Dionisi, poi divenuto deputato per la Rosa nel pugno e segretario di presidenza della Camera), a quelli di altri due dissociati come Nicola Solimano (fratello di Marco, ex leader di Prima Linea con condanna a 25 anni) e Corrado Marretti (altro ex capo di Prima Linea con 25 anni), oggi rispettivamente coordinatore delle attività e direttore della fondazione Michelucci, di cui fanno parte la regione Toscana e i Comuni di Firenze, Pistoia e Fiesole,

si chiede di sapere se ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, risultino le ragioni per le quali il sindaco del Comune di Li-

vorno intenda attribuire il richiamato incarico istituzionale (e quindi di rappresentanza dell'intera comunità locale) ad un ex terrorista condannato per aver attentato proprio contro le istituzioni democratiche e quale sia la valutazione dell'intera vicenda per gli aspetti di propria competenza.

(4-03350)

(29 giugno 2010)

RISPOSTA. – In relazione alla nomina di Marco Solimano, ex militante di «Prima Linea», a «Garante dei diritti dei detenuti», in via preliminare è opportuno evidenziare che su di essa non residuano margini di intervento per il Ministero e che, nonostante l'ampio dibattito registratosi sul caso e le numerose proteste, il Sindaco di Livorno ha agito esclusivamente nell'esercizio del potere discrezionale di cui dispone. Il Sindaco, su proposta di regolamento deliberata dalla Giunta, aveva istituito presso il Comune la figura del «Garante dei diritti dei detenuti» (elemento di raccordo tra il Consiglio comunale, la Giunta e il mondo carcerario) decidendo di affidare tale incarico a Marco Solimano per l'impegno profuso a favore delle diverse tematiche sociali.

A favore di questa nomina si sono schierati numerosi esponenti del Partito democratico di Livorno e l'ARCI regionale, insieme a molte associazioni culturali e di volontariato cittadine, alcune delle quali di ispirazione cattolica. Si sono invece dichiarati contrari, oltre all'Associazione italiana delle vittime del terrorismo, gli esponenti delle forze politiche di opposizione, in particolare un Consigliere del PdL nei confronti del quale Solimano ha poi intentato un'azione civile dinanzi al Tribunale di Livorno per alcune dichiarazioni critiche nei suoi confronti rilasciate dal Consigliere in un comunicato stampa. Per completezza d'informazione è opportuno ricordare anche il procedimento giudiziario intentato da Solimano nei confronti del direttore del quotidiano «Libero» e di una giornalista per un articolo del 16 gennaio 2011 nel quale sarebbe stato assimilato al noto terrorista Battisti.

La nomina di Solimano ha incontrato numerose difficoltà a causa della sua passata appartenenza al movimento eversivo denominato «Prima Linea». Solimano, infatti, è stato condannato in passato per numerosi e gravi reati (banda armata, rapina, furto, sequestro di persona, detenzione illegale di armi, eccetera), riconosciuti con diverse sentenze. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, con provvedimento del 16 giugno 1987, ha cumulato le pene inflittele per questi reati complessivamente in 19 anni, 3 mesi e un giorno di reclusione, più una multa di 2.800.000 lire. In seguito, il 1° luglio 1987, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ne ha disposto l'ammissione al regime di semilibertà, mentre il 16 dicembre 1987 è stata decisa la riduzione della pena per liberazione anticipata, con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per

tre anni. Il 25 luglio 1996, quindi, con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze gli è stata concessa la riabilitazione, in riferimento ai provvedimenti del 1982 del Tribunale di Catania e del 1985 della Corte d'assise di appello di Firenze.

In base alle informazioni pervenute dalla Prefettura competente, Solimano risulta essere particolarmente attivo in ambito sociale e nel volontariato. Fin dal 1987 ha collaborato con la cooperativa «S. Benedetto srl» di Livorno, impegnata nel campo dei servizi socio-sanitari ed educativi a favore delle persone svantaggiate. Ha fatto parte di un gruppo di studio sulle tossicodipendenze e da dieci anni è assistente volontario presso il carcere di Livorno. Dal 1999 è presidente provinciale dell'ARCI di Livorno. Nella XV Legislatura, inoltre, ha rivestito la carica di consigliere comunale per i DS.

Si informa, infine, che Solimano è il coordinatore della lista civica «Livorno Città aperta» e che, attualmente, sta svolgendo la propria attività di Garante presso l'Ufficio promozione sociale del Comune.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

DAVICO

(7 luglio 2011)

BASSOLI, VIMERCATI, ADAMO, BAIO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la lotta all'Aids va combattuta su più fronti: da un lato investendo sulla ricerca, la cura e la prevenzione, dall'altro informando i cittadini e soprattutto le nuove generazioni su come prevenirne il contagio;

come confermano le statistiche più recenti su questo fronte, la guardia si è molto abbassata: in Italia i casi accertati di Aids sono stati circa 60.500, con 39.000 decessi. I nuovi casi di Aids nel 2008 sono stati 1.400, mentre nel 1996 erano stati 5.653. Dati che potrebbero sembrare confortanti ma che vanno letti tenendo conto che nel nostro Paese, fino al 2008, non esisteva un sistema di notifica nazionale dei casi di sieropositività e dunque non venivano raccolti i numeri delle nuove infezioni ma solo il numero delle persone che si ammalavano di Aids;

in Italia ogni anno ci sono 4.000 nuovi casi di sieropositività, 2.000 solo in Lombardia, per un totale di circa 170.000 persone viventi Hiv positive, di cui circa 22.000 con Aids. Un sieropositivo su quattro non sa di essere infetto e non prendendo precauzioni può infettare i propri *partner*, a loro volta inconsapevoli. D'altra parte moltissime persone scoprono di aver contratto il virus a malattia conclamata scontando ritardi diagnostici che hanno gravi ripercussioni sulle effettive possibilità di cura della patologia;

queste stime dimostrano come l'Aids non sia un problema confinato nei Paesi in via di sviluppo, ed evidenziano anche gli effetti di una disinformazione in aumento su questo tema. Un'adeguata campagna informativa dovrebbe essere contenuta in un piano specifico che ad

oggi, nonostante sia stato richiesto al Ministro in indirizzo, continua a mancare;

anche per queste ragioni la vita di chi è affetto da questa patologia è doppiamente difficile: da un lato deve combattere contro l'avanzare della malattia, dall'altro contro le discriminazioni a cui è sottoposto nel mondo del lavoro come nella vita, a causa di pregiudizi dettati dall'ignoranza e dalla mancanza di informazioni;

in questo difficile contesto il 31 dicembre 2010 verrà chiusa l'Unità operativa di Malattie a trasmissione sessuale di Sesto San Giovanni, che opera in una zona di circa 270.000 abitanti del nord di Milano ma che di fatto ha un bacino di utenza che coincide con la regione Lombardia: nonostante i numeri molto preoccupanti relativi al numero dei contagi nel territorio lombardo, la Regione consente alla ASL di Milano di sradicare dal territorio a nord della città una struttura come l'Unità operativa di Malattie a trasmissione sessuale di Sesto San Giovanni, che da 15 anni cura e previene l'Hiv e le malattie sessualmente trasmesse, rischiando così di favorire di fatto un più facile diffondersi delle infezioni;

per i pazienti che hanno contratto l'Hiv che da anni vengono curati in questa struttura, l'unica alternativa rimarrà quella di vagare per gli ospedali della città di Milano, senza il supporto psicologico e sociale che l'Unità garantiva a questa fragile utenza e con il pericolo di pregiudicare le stesse terapie farmacologiche,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di bloccare lo sciagurato smantellamento dell'Unità operativa di Sesto San Giovanni e per indurre la Regione Lombardia e la ASL di Milano a garantire il futuro di questa struttura mantenendo integralmente l'attuale attività e ripristinando quelle attività di informazione, svolte negli anni scorsi, negli istituti scolastici e più in generale sul territorio lombardo.

(4-04206)

(6 dicembre 2010)

RISPOSTA. – In merito alla questione l'Assessorato alla sanità della Regione Lombardia, per il tramite della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Milano, ha precisato quanto segue.

Dopo l'esplosione dei casi di Aids negli anni '90 (dal 1990 al 2001 sono stati diagnosticati in Italia 50.000 casi di Aids, con una media di 3-4.000 morti annui), si è verificato un «crollo» sia dei nuovi casi sia del tasso di letalità.

La Lombardia si è costantemente collocata ai primi posti, con più di 1.000 nuovi casi ogni anno, corrispondenti a circa un quinto dei casi nazionali (e quindi proporzionali alla quota di popolazione residente nella regione); successivamente al 2000, si è avuta una progressiva diminuzione, come evidenziato nella tabella che segue.

Numero dei casi per anno di diagnosi:

Anno	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Aids - Femmine	44	146	130	123	115	111	98	78	74	78	73
Aids - Maschi	140	410	415	421	386	377	278	302	272	258	175
Infezione da HIV- Femmine											113
Infezione da HIV - Maschi											398

Analogamente a quanto avviene nel resto d'Italia, i pazienti maschi continuano a prevalere, costituendo più del 70 per cento dei nuovi casi. L'età dei soggetti per cui viene fatta diagnosi di Aids si è invece spostata in avanti, rispetto ai primi anni '90. Negli ultimi 10 anni, infatti, sia per i maschi che per le femmine, la classe di età ove si colloca il maggior numero di casi di malattia è compresa tra 30 e 50 anni. I motivi di tale avanzamento nell'età sono da ricondurre principalmente alla disponibilità delle terapie antiretrovirali, che, somministrate ad un numero considerevole di soggetti ancora in fase di sola sieropositività, permettono una buona sopravvivenza e posticipano l'evoluzione in malattia conclamata.

Attualmente, infatti, grazie alla presenza di 20 Unità operative di malattie infettive, in Lombardia è possibile accedere a cure specifiche e di alta qualità. Sono 48.311 i soggetti che, a motivo dell'infezione, nel periodo 2000-2009 hanno ricevuto almeno una volta una prestazione sanitaria (ricovero, somministrazione di farmaci antivirali, controlli specifici per RNA-HIV), suddivisi per sesso, età e nazionalità. Si conferma la prevalenza del sesso maschile e dell'età giovane-adulta; i soggetti stranieri costituiscono circa l'11 per cento del totale.

L'infezione da HIV costituisce un problema di significativa rilevanza nell'ambito delle patologie infettive, in quanto i soggetti che contraggono l'infezione non vanno incontro a guarigione, ma, grazie alle terapie antiretrovirali, ad un blocco della progressione verso la malattia conclamata.

La rilevazione delle nuove infezioni da HIV, ai sensi del decreto ministeriale 31 marzo 2008, è attiva in Lombardia con la compilazione di una scheda che garantisce il rispetto dell'anonimato, come previsto dalla legge n. 135 del 1990: ciò consente di acquisire il dato quantitativo (numero di nuove infezioni HIV) e qualitativo (comportamento cui può essere riferito il contagio avvenuto).

Dall'analisi dei flussi informativi disponibili (consumi sanitari), si evidenzia che attualmente in Lombardia le persone che si sottopongono al *test* HIV, pur non considerando gli esami eseguiti in regime di ricovero, sono numerose; le donne che vi si sottopongono, nel periodo fertile, sono tra il 50 e l'80 per cento delle residenti; la percentuale di soggetti che risultano positivi al *test* di *screening* è, per le donne, sempre al di sotto dell'1 per cento, per gli uomini al di sotto del 2 per cento.

La diffusione del *test* HIV è uno dei metodi utili e concreti per limitare l'avanzare dell'Aids, poiché consente di accedere in tempo utile alla terapia antiretrovirale, con conseguente riduzione della carica virale.

Nell'ambito della Commissione regionale per la prevenzione e controllo dell'infezione da HIV e delle malattie sessualmente trasmesse, è stato costituito un sottogruppo per la messa a punto di un protocollo per il potenziamento delle attività di *screening* e diagnosi precoce. Tale documento, coerente con le linee strategiche regionali, costituisce atto di indirizzo per le Aziende sanitarie locali, le quali, in relazione al proprio contesto e alle condizioni epidemiologiche ed organizzative, dovranno adottare provvedimenti ed iniziative adeguate a raggiungere i risultati attesi.

Con il decreto regionale n. 11572 del 16 novembre 2010 «Sorveglianza e controllo dell'infezione da Hiv: determinazioni per il potenziamento delle attività di screening e diagnosi precoce», si è provveduto all'assegnazione, alle ASL, di un finanziamento di 1.800.000 euro in misura proporzionale alla popolazione residente, affinché, di concerto con le strutture sanitarie accreditate, vengano avviati percorsi finalizzati: a) alla formazione per l'inclusione del *test* HIV nei percorsi diagnostico-terapeutici; b) alla riorganizzazione e razionalizzazione dei presidi territoriali di offerta del *test*; c) alla promozione dello stesso, anche in collaborazione con associazioni e gruppi di interesse.

Oltre all'HIV, non vanno dimenticate le malattie sessualmente trasmissibili (MTS) «più tradizionali»: sifilide, gonorrea, condilomatosi, infezioni da chlamydia, eccetera. Sono circa 30 le MTS oggi note e sempre più diffuse: la scarsa sintomatologia presente in numerosi casi e la conseguente difficoltà ad essere diagnosticate ne favoriscono la diffusione, l'instaurarsi di complicanze, anche gravi, a carico all'apparato riproduttivo maschile e femminile, e aumentano il rischio di trasmissione dell'HIV.

Pertanto le ASL avvieranno, in collaborazione con le strutture di diagnosi e cura (Unità operative malattie infettive; dermatologia, eccetera), un percorso per la revisione della rete MTS e l'ottimizzazione dell'offerta del *test* HIV.

Infatti, le attività di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie sessualmente trasmissibili sono organizzate con un sistema in rete, che vede le aziende ospedaliere/IRCCS, con le relative Unità di malattie infettive, dedicate alla diagnosi e cura, e le ASL, con i centri MTS e i Dipartimenti di prevenzione e di assistenza socio-sanitaria, impegnati nelle attività di prevenzione ed educazione sanitaria, effettuazione di *test* di *screening*, coordinamento dell'assistenza in comunità alloggio e dell'assistenza domiciliare.

Le malattie sessualmente trasmesse costituiscono, infatti, una problematica di rilievo in Lombardia; in particolare, l'infezione da HIV coinvolge un numero consistente di soggetti, prevalentemente maschi in età giovane-adulta.


Diagnosi e cura sono svolte presso strutture specialistiche ospedaliere: la terapia antiretrovirale infatti è autorizzata solo in regime ospeda-

liero, in considerazione della complessità della cura, della permanenza della durata, dei controlli ematici da effettuare periodicamente, dei potenziali effetti collaterali che necessitano a loro volta di ulteriori interventi specialistici.

Nell'ambito delle strutture ospedaliere sono le Unità operative di malattie infettive a seguire più del 90 per cento dei pazienti in cura, come evidenziato dal grafico sulla spesa sotto riportato.

Spesa annua per terapie antiretrovirali per presidio:

Spesa annua per terapie antiretrovirali per presidio



Infatti, sebbene in una fase iniziale tali terapie fossero somministrate anche presso ospedali senza Unità operative di malattie infettive o da ASL, la progressiva complessità nell'utilizzo dei farmaci ha portato a ricondurre agli infettivologi la gestione dei pazienti HIV positivi in tutto il percorso terapeutico, a garanzia di una maggior sicurezza e qualità.

L'attività assistenziale nei confronti dei soggetti con Aids è effettuata anche in ambito extraospedaliero: in particolare, la Regione dispone di una ragguardevole rete di comunità alloggio, centri diurni e *hospice*. Nel 2009 sono state rimborsate ai gestori di tali strutture 63.000 giornate in comunità alloggio e 6.500 giornate in centri diurni. Complessivamente, comprendendo quindi anche *voucher* per assistenza domiciliare, degenze in *hospice* e residenze sanitarie assistite, la spesa totale per l'assistenza in regime extraospedaliero ammonta a circa 8 milioni di euro.

Tale assistenza sanitaria primaria è coordinata e gestita dalle ASL, come pure lo sono le iniziative di prevenzione e di *screening*. Per quanto riguarda quest'ultimo, va ricordato che, attualmente, oltre che durante il ricovero/visita ambulatoriale o nell'ambito di esami ematici prescritti dal medico di medicina generale, il *test* per la ricerca degli anticorpi anti HIV può essere eseguito presso ambulatori ASL (Sert, centri MTS, centri di riferimento HIV) con accesso diretto e senza prescrizione; la rileva-

zione del marzo 2010 ha evidenziato la presenza di 132 ambulatori che erogano questa prestazione. I dati segnalano che i cittadini lombardi eseguono in misura rilevante il *test*, soprattutto le donne, e prediligono l'accesso in ambito ospedaliero, tanto che molti dei centri ASL effettuano un numero di *test* limitatissimo.

Oltre alle attività di *screening*, in un'ottica di approccio complessivo alla persona, sono in capo alle ASL le attività di prevenzione, che vengono effettuate sia dai centri MTS, sia da altri servizi e dipartimenti.

Con specifico riferimento all'Unità operativa malattie sessualmente trasmesse (UOMTS) di corso Matteotti a Sesto San Giovanni, ex ASL Milano 3, l'Assessorato ha comunicato quanto segue.

L'ambulatorio UOMTS è confluito nell'attuale territorio dell'ASL di Milano, ma è gestito a tutti gli effetti dall'ASL Monza-Brianza. I professionisti operanti all'interno della struttura hanno iniziato ad erogare ai pazienti terapie antiretrovirali e terapie per la cura delle diverse forme di epatite, in aggiunta a quelle erogate a pazienti con infezioni MTS.

La possibilità di erogare terapie antiretrovirali e antiepatiti in Lombardia è prevista a carico delle aziende ospedaliere con reparti specializzati di malattie infettive e/o centri epatologici.

Per questo motivo, con delibera della ASL Milano n. 564 del 26 marzo 2010, si è preso atto della situazione e si è previsto di ricondurla a quanto indicato dalla normativa nazionale e regionale.

I pazienti di pertinenza territoriale della ASL Monza-Brianza potranno afferire: 1) all'eventuale nuova sede che la stessa ASL individuerà; 2) alla sede del servizio MTS della ASL di Milano in viale Jenner 44, non avendo, questi servizi, vincoli territoriali rispetto ai loro compiti istituzionali; 3) al servizio distaccato MTS che la ASL di Milano continuerà a tenere attivo nella sede di corso Matteotti.

Peraltro, l'ubicazione di viale Jenner (Milano Nord - sede centrale UOMTS della ASL di Milano) è facilmente accessibile agli utenti dei nuovi ambiti territoriali.

Il servizio MTS della ASL di Milano garantisce l'accesso gratuito a tutte le prestazioni erogate, in anonimato e senza alcuna limitazione di residenza, anche per soggetti extracomunitari senza permesso di soggiorno, ai quali viene assegnato il codice STP, secondo necessità.

La ASL di Milano eroga: prestazioni di *counselling*, accertamenti diagnostici di *screening* e diagnosi per HIV, sifilide, gonorrea, chlamydia, condilomi, epatiti, herpes genitale, pediculosi, tigna e scabbia.

Il servizio dispone, inoltre, di una linea telefonica dedicata per il supporto psicologico nelle problematiche legate all'infezione da HIV e MTS. Gli accertamenti diagnostici sono eseguiti dal laboratorio di sanità pubblica della ASL di Milano. Le terapie sono prescritte ed erogate direttamente dagli specialisti (infettivologi, dermatologi, ginecologi) e dal personale infermieristico. Non vengono prescritte ed erogate le terapie per l'infezione da HIV e per le epatiti, poiché tali terapie sono di stretta pertinenza dei reparti specialistici ospedalieri di malattie infettive e dei centri epatologici, in quanto i farmaci necessari sono in fascia H (ospedaliera) e

quindi sottoposti ad un piano terapeutico prescrivibile unicamente da un centro specialistico ospedaliero. Sono erogate, invece, direttamente le terapie per sifilide, gonorrea, chlamydia, herpes genitale, condilomi. Il servizio MTS della ASL di Milano eroga, inoltre, le prestazioni di assistenza extraospedaliera ai pazienti HIV/Aids, anche nei distretti di nuova acquisizione, in ottemperanza alla normativa regionale vigente.

Il servizio osserva le indicazioni fornite dalla Regione Lombardia (delibera di Giunta regionale 3 agosto 2000, n. 7/836, delibera di Giunta regionale 19 ottobre 2001, n. 7/6471, circolare n. 12 SAN 2007, circolare n. 36 SAN 2007, revisione malattie infettive con delibera di Giunta regionale n. 11154) in materia di *screening*, sorveglianza, prevenzione dell'HIV e MTS.

La città di Milano possiede centri specialistici ospedalieri di eccellenza per il trattamento dell'infezione da HIV e delle patologie correlate.

L'accordo siglato tra le ASL di Milano e di Monza-Brianza non prevede la chiusura di nessun centro ma contempla il passaggio in cura dei cittadini residenti nel territorio della ASL di Milano e attualmente seguiti presso il servizio UOMTS di Sesto San Giovanni, gestito dalla ASL Monza-Brianza, ai centri specialistici ospedalieri per la prosecuzione della terapia per HIV ed epatiti, garantendo agli stessi una corretta gestione clinica (accertamenti diagnostici, gestione effetti collaterali, eccetera), considerato l'elevato grado di complessità dei regimi terapeutici a cui i pazienti sono sottoposti. L'accordo prevede un passaggio graduale ai centri ospedalieri dei pazienti ex UOMTS di Sesto San Giovanni.

L'Assessorato precisa che non si tratta di una soppressione dell'ambulatorio, in quanto lo stesso afferisce alla ASL di Monza-Brianza a seguito dell'attuazione della legge regionale n. 11 del 2008; la ASL di Monza si trova nella condizione di avere il proprio ambulatorio sul territorio di un'altra ASL e, probabilmente, ne prevede la dislocazione in altre realtà del suo ambito territoriale.

Per quanto riguarda la ASL di Milano il problema è di garantire la migliore presa in carico (sempre nell'ambito della libertà di scelta del cittadino) dei pazienti afferenti al proprio ambito territoriale, con proprie unità d'offerta e con le strutture erogative ivi insistenti, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia. È utile ricordare che i pazienti afferenti alla ASL Milano, e seguiti dal servizio UOMTS, per le terapie antiretrovirali, sono 120.

Nel corso delle conferenze dei Sindaci di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano e Cusano Milanino, tenutesi nelle date 9 settembre, 5 novembre e 9 dicembre 2010 e 19 gennaio 2011, sono state riesplicitate le menzionate motivazioni, garantendo, nel contempo, l'apertura di un punto di ricevimento dei pazienti con problemi correlati alle malattie trasmesse sessualmente, ove è prevista la presenza di personale sanitario per le attività sanitarie con esclusione dell'erogazione delle terapie antiretrovirali, che saranno svolte dalle aziende ospedaliere del territorio.

Il protocollo sottoscritto con la ASL di Monza-Brianza, in sintesi, ha contemperato la necessità di garantire un corretto passaggio in cura per quei pazienti, sottoposti a trattamenti antiretrovirali, afferenti alla ASL di Milano (120).

In data 16 febbraio 2011 presso la Regione, alla presenza del Direttore generale della sanità, del Direttore generale della ASL Monza-Brianza, del Presidente della Conferenza dei Sindaci e del Sindaco di Sesto San Giovanni, si è tenuto un incontro avente ad oggetto il servizio MTS di Sesto San Giovanni.

L'esito di questa riunione è stato quello di procrastinare per tre mesi l'opera del servizio UOMTS della ASL Monza-Brianza, proseguendo nel passaggio ai centri ospedalieri per i trattamenti antiretrovirali (per quei pazienti che ne necessitano) e monitorando in modo puntuale la domanda dell'utenza dei distretti di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni: questa operazione viene condotta anche al fine di avere puntuali informazioni sull'entità qualitativa e quantitativa della domanda stessa, che è elemento necessario per predisporre, sia nella logistica che nell'organizzazione, le condizioni produttive del servizio distaccato MTS che la ASL di Milano manterrà nella stessa sede di corso Matteotti.

In occasione della riunione, Regione ed ASL hanno anche sentito il Comitato utenti operatori del Servizio malattie a trasmissione sessuale di Sesto San Giovanni, comunicando loro quanto definito.

Alla luce delle informazioni fornite dall'Assessorato alla sanità della Regione Lombardia, il Ministero non ritiene di dover intraprendere iniziative al riguardo.

Il Ministro della salute

FAZIO

(13 luglio 2011)

BIONDELLI. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, definisce le prestazioni socio-sanitarie come «tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione». Le prestazioni socio-sanitarie comprendono: le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria»;

lo stesso provvedimento stabilisce, al comma 3 dell'articolo 3-*octies*, che «Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sono individuati (...) i profili professionali dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria»;

la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 (repertorio Atti n. 1161 del 22 febbraio 2001) ha sancito l'accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro della solidarietà sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione;

la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 gennaio 2003 (repertorio Atti n. 1604 del 16 gennaio 2003) ha di conseguenza sancito l'accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell'operatore socio-sanitario di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1;

l'operatore socio-sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. La sua attività è indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, ed a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente;

l'operatore socio-sanitario collabora con l'infermiere o con l'ostetrica e svolge alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita: assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero; intervento igienico-sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale, organizzativo e formativo;

l'articolo 19 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 7 aprile 1999, comparto sanità, individua un elenco di professioni sanitarie e un elenco di professioni non sanitarie. Nello specifico, tra le varie categorie, al comma 5 dello stesso articolo, il profilo dell'operatore socio-sanitario è inserito nel ruolo tecnico, nella categoria B, livello economico B super (Bs);

da quanto sopra premesso appare all'interrogante ingiusto ed inopportuno che la figura dell'operatore debba essere mortificata nell'inquadramento e che non le venga riconosciuta la professionalità posseduta, che è propria del ruolo sanitario. Tale riconoscimento non comporterebbe alcun esborso finanziario per le Regioni e le Aziende sanitarie, in quanto non viene modificato l'inserimento nell'attuale categoria di riferimento. Al più verrebbero riconosciute alcune indennità economiche (di modesta entità) del ruolo sanitario (dovute per particolari condizioni di disagio in particolare nelle terapie intensive e semintensive) il cui finanziamento è già previsto nei fondi aziendali del personale,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per favorire, con le procedure di rito, sentita la Con-

ferenza Stato-Regioni, l'inserimento degli operatori socio-sanitari nel ruolo sanitario per dare così dignità e un riconoscimento a tali lavoratori che ogni giorno operano nelle corsie degli ospedali pubblici e privati per assistere e tutelare la salute dei pazienti.

(4-02176)

(3 novembre 2009)

RISPOSTA. – L'operatore socio-sanitario (OSS) è stato individuato al fine di corrispondere a specifiche esigenze di talune professioni sanitarie (segnatamente quelle dell'area infermieristica e ostetrica), le quali necessitano di personale di supporto che svolga mansioni di carattere prettamente tecnico.

In questo contesto, la componente sanitaria delle attribuzioni dell'OSS si risolve in mansioni semplici, legate per lo più all'assistenza alla persona e non all'esecuzione di pratiche curative o alla somministrazione di farmaci.

L'inquadramento dell'OSS nell'area tecnica è, pertanto, una scelta che rispecchia il relativo profilo, e risulta inoltre coerente con il corrispondente percorso formativo così come disciplinato dall'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, che non contiene previsioni tali da giustificare l'inquadramento dell'OSS fra gli operatori dell'area sanitaria.

È opportuno considerare che nell'area sanitaria sono inquadrate le professioni sanitarie al cui esercizio si accede dopo lo svolgimento di un percorso universitario, al cui termine si consegue una laurea, mentre l'OSS non è un professionista sanitario bensì un operatore che svolge le proprie attività dopo aver portato a termine un percorso regionale, compiuto il quale si consegue un attestato di qualifica.

L'inquadramento dell'OSS nell'area sanitaria potrebbe avere delle rilevanti conseguenze di ordine pratico, laddove fosse impropriamente considerato idoneo un impiego di tale figura professionale nello svolgimento di mansioni esclusivamente sanitarie, con il conseguente abbandono di quelle di tipo domestico-alberghiero o di quelle connesse al governo dell'ambiente di vita dei pazienti.

Pertanto un diverso inquadramento dell'OSS, oltre a non essere coerente con le norme attualmente in vigore, sarebbe difficilmente conciliabile con la sua realtà operativa.

Inoltre, l'opportunità di un OSS che svolga, entro limiti ben definiti e senza snaturarne la figura professionale, attività di carattere sanitario, è stata soddisfatta con l'accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, con il quale è stata disciplinata la formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell'operatore socio-sanitario (OSSS).

In base a detto accordo, l'operatore, adeguatamente preparato in esito allo svolgimento di un percorso formativo aggiuntivo rispetto a quello base, «oltre a svolgere le competenze professionali del proprio profilo, coadiuva l'infermiere o l'ostetrica/o e, in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del respon-

sabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione, è in grado di eseguire» determinate attività di carattere sanitario.

L'operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria (OSSS), pertanto, non svolge le ulteriori mansioni di carattere sanitario «in sostituzione» delle altre (quelle dell'OSS), bensì «in aggiunta»; ciò ne giustifica l'attuale inquadramento nell'ambito dell'area tecnica.

Pertanto, se l'OSSS viene correttamente inquadrato nell'area tecnica, a maggior ragione detta area è quella idonea per l'inquadramento dell'OSS.

Si segnala che per definire le problematiche relative al ruolo ed alla formazione dell'operatore socio-sanitario, è stato istituito uno specifico tavolo tecnico, con la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, dei sindacati del comparto sanità delle federazioni dei Collegi degli infermieri e delle ostetriche, nonché dell'associazione di categoria «Migep».

Questo tavolo ha, allo stato attuale, sviluppato un approfondito confronto evidenziando problematiche quali la disomogeneità della formazione nel territorio nazionale e l'assetto delle relazioni lavorative tra gli OSS e il personale infermieristico ed ostetrico, ed in particolare per l'OSS con formazione complementare.

Non appena il tavolo avrà definito il documento finale e lo stesso sarà condiviso dal Ministero e dalle Regioni, anche per le eventuali e conseguenti decisioni in merito, sarà cura del Ministero farne conoscere tempestivamente i contenuti.

Il Ministro della salute

FAZIO

(13 luglio 2011)

BIONDELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il Governo, con il decreto-legge n. 225 del 2010 (cosiddetto mille proroghe) in corso di esame presso il Senato (Atto Senato 2518), ha previsto un intervento di 100 milioni a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA);

tale previsione giunge al termine di una battaglia intrapresa dai malati e dalle loro famiglie, per rivendicare il sacrosanto diritto all'assistenza e quindi il diritto ad una vita dignitosa;

la disposizione citata riconosce un generico contributo, ma senza esplicitare quanto andrà alla ricerca e quanto all'assistenza diretta, ossia alle persone, con il conseguente rischio che anche questa volta alle famiglie non arriverà nulla. Manca, inoltre, la previsione di un diritto che sia valido al di là delle disponibilità residuali ed eccezionali di bilancio. Si rischia di tradire, pertanto, l'esigenza di un'immediata disponibilità dei fondi;

se da una parte, infatti, si concedono 100 milioni per il solo 2011 e soltanto per i malati di SLA, dall'altra il Governo ha proceduto ad una pesante retrazione della spesa sociale, tagliando le risorse da destinare ai servizi alla persona (fondo nazionale per le politiche sociali, fondo per le politiche della famiglia, fondo per le politiche giovanili, il fondo per l'infanzia e l'adolescenza e il fondo per il servizio civile, fondo sociale per l'inclusione sociale degli immigrati e altro) e addirittura azzerando il fondo per la non autosufficienza;

pur intervenendo, giustamente, a sostegno delle persone affette da SLA, si ritiene che il Governo si sia dimenticato di altre persone che versano in situazioni altrettanto delicate, prefigurandosi un'evidente ed irragionevole disparità di trattamento;

i fondi da destinare ai malati di SLA, inoltre, gravano sull'ammontare delle risorse complessivamente destinate al 5 per mille per il 2011, con conseguente pregiudizio tanto per il settore *non profit*, quanto per la libertà dei contribuenti decisi a destinare la propria quota dell'imposta sui redditi a sostegno degli operatori del terzo settore,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare per intraprendere una politica di *welfare* realmente capace di dare risposte alle istanze dei cittadini più deboli e per garantire l'immediata disponibilità dei fondi e il celere e corretto impiego delle risorse destinate agli interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e assistenza domiciliare.

(4-04583)

(16 febbraio 2011)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, entro l'ambito di competenza, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, quantifica in 400.000.000 euro le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2011, destinando 100 milioni di euro, a valere su tale importo, per la ricerca e l'assistenza domiciliare a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA); la stessa disposizione precisa che, per il riparto di tale quota, si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010.

Tale decreto stabilisce, all'articolo 1, comma 1, le finalità per le quali può essere destinato il 5 per mille, come di seguito riportate: 1) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 2) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università (lettera b)); 3) finanziamento della ri-

cerca sanitaria (lettera *c*)); 4) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente (lettera *d*)); 5) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (lettera *e*)).

Negli articoli successivi, lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fissa le modalità con cui i soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille, candidandosi come possibili destinatari delle scelte dei contribuenti, possono iscriversi in appositi elenchi, distinti per area di attività, tenuti dall'Agenzia delle entrate; il Ministero, ai sensi dell'art. 4, partecipa alla formazione dell'elenco degli enti che svolgono attività di ricerca sanitaria.

Le fasi successive, relative all'individuazione dei soggetti e all'attribuzione degli importi determinati attraverso il 5 per mille, sono indicate nell'articolo 11 del decreto nel seguente modo: 1) l'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti trasmette in via telematica al Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti per i quali il contribuente ha effettuato una valida destinazione; 2) le somme da stanziare per la corresponsione del 5 per mille saranno iscritte nel bilancio del Ministero dell'economia; 3) la corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettanti sarà effettuata, sulla base degli elenchi predisposti dall'Agenzia delle entrate, dalle seguenti amministrazioni: Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli enti di volontariato e le altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*); Ministero dell'istruzione, università e ricerca per la ricerca scientifica e dell'università; Ministero della salute per la ricerca sanitaria; Ministero dell'interno per le attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente; Presidenza del Consiglio dei ministri per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, eccetera.

Pertanto, il Ministero partecipa alla procedura di applicazione del decreto-legge n. 225 del 2010 solo con riguardo all'area della ricerca sanitaria e, in particolare, nel momento in cui le somme da corrispondere ai soggetti indicati validamente dal contribuente siano iscritte in bilancio. In tale fase, sarà la competente Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica a curare la corresponsione delle somme destinate ai soggetti che effettuano attività di ricerca sanitaria in materia di SLA.

Sarà invece il Ministero del lavoro a curare la corresponsione delle somme destinate agli enti di volontariato e/o alle cooperative che svolgono assistenza domiciliare alle persone affette da tale malattia, mentre nei casi in cui l'assistenza fosse svolta direttamente dai servizi sociali del Comune, le somme potrebbero essere attribuite dal Ministero dell'interno.

Sempre con riguardo alla corresponsione di fondi per rispondere alle esigenze delle persone affette da malattie neuromuscolari gravi progressive, si segnala che il Ministero ha destinato specifici finanziamenti a questo settore. Infatti, nell'ambito delle risorse vincolate per la realizzazione di specifici progetti in attuazione degli obiettivi di Piano sanitario nazio-

nale (ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662), con gli accordi Stato-Regioni del 1° agosto 2007, del 26 febbraio 2009 e del 25 marzo 2009, rispettivamente per gli anni 2007, 2008, 2009 è stato introdotto, nella linea progettuale «Cure primarie», un vincolo sulle risorse pari a 10 milioni di euro annui per la tematica «facilitazione della comunicazione», con lo scopo di incentivare le Regioni a dotarsi di comunicatori ad alta tecnologia limitatamente alla copertura dei bisogni dei pazienti che versano in una condizione di totale impossibilità di comunicazione, pur mantenendo inalterate le capacità cognitive. È stata inoltre prevista, tra le diverse linee progettuali, la linea n. 2 «la non autosufficienza», per la quale sono state erogate risorse alle Regioni per un totale di 214.715.526 euro.

Per l'anno 2010, l'accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2010, nel riconfermare la linea progettuale n. 2, per la quale è stato già erogato il 70 per cento delle risorse assegnate, ha individuato nel proprio ambito la tematica «assistenza ai pazienti affetti da malattie neurologiche degenerative invalidanti», con un vincolo di 20 milioni di euro.

Infine, riguardo agli obiettivi di piano per l'anno 2011, è in corso una proposta di accordo che introduce, per la linea progettuale «la non autosufficienza (compresa l'assistenza ai pazienti in stato vegetativo)», un vincolo di 240.000.000 euro nell'ambito del quale, ancora una volta, 20 milioni sono dedicati al terna «assistenza ai pazienti affetti da malattie neurologiche degenerative invalidanti».

Il Ministro della salute

FAZIO

(13 luglio 2011)

CAMBER. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

nella relazione svolta in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale amministrativo del Friuli-Venezia Giulia, il 10 marzo 2011, il presidente Saverio Corasaniti ha ancora una volta richiamato l'attenzione sulle carenze di organico di cui soffre la giustizia amministrativa in Friuli;

in particolare ha sottolineato come il Tribunale si trovi, per quanto riguarda il personale amministrativo, sotto organico del 30 per cento e con soli tre magistrati (compreso il presidente) con il rischio, in caso di assenza imprevedibile dal servizio anche di un solo giudice, di non poter formare il collegio giudicante a causa dell'oggettiva impossibilità di individuare dei sostituti d'udienza;

«finora l'attività del Tribunale ha funzionato – ha affermato il presidente Corasaniti – ma ora siamo a rischio di collasso»;

nel corso del 2010 il Tar ha assunto 919 decisioni (43 in più rispetto al 2009) riducendo così l'arretrato da 2.341 a 2.131 ricorsi;

«i dati – ha commentato il presidente – sono indicativi del sostanziale raggiungimento del massimo livello di capacità produttiva dell'uffi-

cio, non più migliorabile con accorgimenti organizzativi, che necessita quindi dell'immissione di nuove risorse umane»,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative possano essere adottate per integrare l'organico sia dei magistrati che del personale amministrativo del TAR del Friuli-Venezia Giulia così da consentirne una completa operatività.

(4-04876)

(29 marzo 2011)

RISPOSTA. – Le notizie relative alle carenze di organico del personale sia di magistratura che di segreteria presso il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia corrispondono sostanzialmente ai dati esposti nella relazione del Presidente dello stesso Tribunale, dottor Saverio Corasaniti, presentata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2011.

A tale proposito, pare utile dare alcune notizie preliminari.

Il TAR del Friuli-Venezia Giulia, con sede unica a Trieste, è tribunale amministrativo composto da unica sezione, il cui organico, quanto al personale di magistratura, è fissato in tre unità, oltre il Presidente, secondo la pianta organica approvata con deliberazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 18 luglio 2002, emanata a seguito dell'ultima variazione della pianta organica complessiva del personale di magistratura disposta dall'art. 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Allo stato, quindi, oltre al Presidente, dottor Saverio Corasaniti, sono assegnati al TAR i consiglieri Oria Settesoldi e Rita de Piero, onde risulta scoperto un posto, resosi vacante a seguito del collocamento a riposo del consigliere Vincenzo Farina, disposto a domanda dell'interessato, con decorrenza dal 1° novembre 2010 con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 30 settembre 2010.

La situazione attuale degli organici della giustizia amministrativa, caratterizzata da vacanze e situazioni di particolare criticità in tutti i tribunali, anche a seguito dell'esodo connesso ai collocamenti a riposo intervenuti nel 2010, in relazione alle misure economiche varate con la manovra di stabilizzazione dei conti pubblici, non consente di ipotizzare un ripianamento dell'organico del TAR del Friuli-Venezia Giulia che prescindendo dall'assunzione di nuove unità di personale di magistratura. Al riguardo si deve rammentare che è in corso di svolgimento un concorso a 15 posti di referendario dei TAR, con facoltà di aumento del decimo, che dovrebbe concludersi entro l'anno corrente, mentre è stato bandito altro concorso a 30 posti di referendario, sempre con facoltà di aumento del decimo, per il quale ultimo occorrerà tuttavia attendere la necessaria copertura finanziaria e l'autorizzazione in deroga al blocco delle assunzioni.

Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, al fine di far fronte alla situazione evidenziata nell'interrogazione, sta dando corso all'invio in missione di magistrati amministrativi da altri tribunali (disposto

per le udienze del 31 agosto e 29 settembre 2010, 26 gennaio, 9 marzo, 6 e 20 aprile, il e 25 maggio 2011), utilizzando l'unico mezzo che consenta di assicurare la presenza di un magistrato aggiuntivo per ciascuna udienza e quindi di elidere gli effetti negativi connessi alla contrazione dell'organico di fatto determinata dal collocamento a riposo di uno dei tre magistrati assegnati al TAR del Friuli-Venezia Giulia.

Per quanto riguarda invece la carenza di personale amministrativo, si precisa che la dotazione organica di diritto prevede presso la segreteria del tribunale la presenza di un dirigente, 10 dipendenti amministrativi e un informatico, mentre la dotazione di fatto, ad oggi, registra 8 dipendenti di ruolo di cui un informatico, nonché 2 dipendenti comandati, provenienti da altre amministrazioni.

Peraltro, il Segretariato generale della giustizia amministrativa, proprio per risolvere tali carenze organiche, per quanto di competenza, ha avviato nei mesi scorsi una straordinaria procedura di mobilità esterna rivolta a dirigenti di amministrazione pubbliche al fine di assegnare un nuovo dirigente alla sede. Inoltre, conta di portare a termine il concorso a 31 posti di funzionario amministrativo del ruolo del personale di segreteria della giustizia amministrativa entro la fine dell'anno.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

VITTO

(13 luglio 2011)

CASTRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

dal 10 al 12 settembre 2010 si è tenuto a Cortina d'Ampezzo (Biella) il primo raduno nazionale del Corpo dei Vigili del fuoco, culminato con la sfilata di uomini e mezzi nella giornata dell'11 settembre, alla presenza del Ministro dell'interno, del Capo della polizia, dei vertici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché di numerose altre autorità civili, militari e religiose;

al raduno hanno partecipato circa 10.000 vigili del fuoco (tra personale di ruolo, volontario e in congedo) provenienti da tutte le parti d'Italia, e delegazioni straniere provenienti da Stati Uniti, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Malta, Romania, Slovacchia e Slovenia;

la Regione Veneto ha partecipato attivamente alla realizzazione dell'evento, stanziando con deliberazione della Giunta regionale n. 2142 del 7 settembre 2010 un contributo di 30.000 euro a favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, quale componente fondamentale del sistema nazionale di protezione civile, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

l'Unità di progetto protezione civile della Regione Veneto ha presenziato al raduno con proprio personale e con un proprio *stand* di rappresentanza, adibito, com'è consueto in queste occasioni, alla distribuzione di

materiale utile alla diffusione della cultura della protezione civile tra la popolazione, e numerosi sono stati anche i volontari della protezione civile regionale che hanno partecipato alla manifestazione, intervenendo sia tra i visitatori, sia nella sfilata dell'11 settembre;

l'ordinamento e la struttura burocratico-organizzativa della protezione civile regionale esiste in quanto parte integrante del sistema nazionale di protezione civile, del quale rappresenta una struttura decentrata. Infatti, le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza sono strutturate su tutto il territorio nazionale, grazie al coordinamento del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce, attraverso indicazioni normative e stanziamenti di bilancio, una formazione adeguata e omogenea dei volontari di tutte le Regioni, un flusso continuo e regolare di informazioni tra tutti i livelli del sistema e un'adeguata dotazione di mezzi e attrezzature a disposizione. La vera spina dorsale del sistema nazionale e regionale di protezione civile è costituita dal volontariato, al quale è riconosciuto il ruolo di struttura operativa nazionale (ai sensi della legge n. 225 del 1992), parte integrante del sistema pubblico alla stregua delle altre componenti istituzionali, come il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze di polizia, il Corpo forestale dello Stato, eccetera;

la protezione civile rappresenta oggi una risorsa nazionale di inestimabile valore, un esempio virtuoso di sussidiarietà orizzontale e verticale, che valorizza al massimo le forze della cittadinanza attiva ed organizzata presente in ogni comune d'Italia, in piena integrazione con le istituzioni presenti sul territorio; ed è a tutti evidente come in questi anni la grande crescita del fenomeno del volontariato di protezione civile e il suo rilevante impiego in occasione delle gravi catastrofi che hanno colpito il Paese, da ultimo il terremoto de L'Aquila, abbiano contribuito alla nascita di un'identità nazionale di tale volontariato e come, in virtù di tale comune appartenenza, per il pieno successo dei compiti loro assegnati le associazioni di volontariato di protezione civile condividano da sempre l'obiettivo di creare in ogni territorio un servizio di presenza, presidio e intervento, in grado di operare integrandosi con gli altri livelli dell'organizzazione del sistema nazionale di protezione civile;

l'opera del volontariato è assolutamente gratuita, ma il legislatore nazionale ha provveduto a tutelare i volontari lavoratori, prevedendo che, in caso di assenza dal loro impiego perché occupati in attività di protezione civile, il giorno di lavoro non venga considerato perso e il datore di lavoro venga rimborsato dallo Stato, a testimonianza tangibile del riconoscimento che l'intera nazione dà al volontario, indipendentemente dalla sua provenienza regionale;

il personale regionale assegnato all'Unità di progetto protezione civile che ha preso parte al raduno sopra ricordato del 10-12 settembre è stato fornito per l'occasione di una nuova divisa leggera, la tradizionale polo blu, dalla quale però è stata cancellata, ovunque comparisse, l'immagine del Tricolore;

in particolare, nella nuova polo della protezione civile della Regione Veneto è stata rimossa la bordatura tricolore, prima presente nei polsini e nel colletto, mentre lo scudetto tricolore sormontato dalla scritta «Italia», prima posto sulla parte superiore della manica sinistra della polo, è stato rimosso e sostituito in bella mostra dal leone di S. Marco;

lo stesso assessore regionale Daniele Stival ha partecipato al raduno, presenziandovi tra le autorità privo della divisa della protezione civile, ma avendo avuto occasione di sfoggiare un primo prototipo della nuova «collezione» già il 26 luglio, in occasione della visita del Capo della protezione civile Guido Bertolaso ai luoghi colpiti dalla tromba d'aria del 23 luglio, quando, come si evince dalle fotografie comparse sulla stampa, era stato scucito lo scudetto con la bandiera tricolore sormontato dalla scritta «Italia» e sostituito in maniera posticcia con uno sproorzionato leone di S. Marco;

la decisione di modificare la divisa della protezione civile regionale in un aspetto così significativo qual è l'eliminazione del tricolore nazionale non risulta essere stata assunta attraverso un atto di Giunta, in contraddizione proprio con quanto disposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2292 del 17 agosto 2002;

appare inoltre significativo che l'ablazione del tricolore dall'uniforme sia stata posta in essere proprio in concomitanza con un evento di portata nazionale, quale il primo raduno dei Vigili del fuoco, presentando la divisa così arbitrariamente mutilata innanzi ad autorità nazionali e delegazioni straniere,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza intenda adottare il Presidente del Consiglio dei ministri, di carattere sia normativo sia amministrativo, atte ad impedire l'eliminazione del simbolo tricolore dalle divise regionali dei volontari del Dipartimento della protezione civile nonché a ripristinarlo laddove impropriamente cancellato.

(4-03688)

(21 settembre 2010)

RISPOSTA. – In relazione all'atto di sindacato ispettivo concernente l'eliminazione del simbolo tricolore dalle divise dei volontari della protezione civile nel corso del raduno del Corpo dei Vigili del fuoco tenutosi a Cortina d'Ampezzo (Belluno) e in conformità a quanto comunicato dal Dipartimento della protezione civile, si fa presente quanto segue.

La posizione del Dipartimento, in merito alla rimozione della bordatura tricolore dei polsini e del colletto e alla sostituzione dello scudetto tricolore con il leone di San Marco nella maglietta del personale regionale assegnato all'unità di progetto di protezione civile che ha preso parte al raduno del 10-12 settembre 2010, è stata espressa con l'emanazione della circolare del 23 settembre 2010, diramata ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, al Presidente dell'Unione delle Province italiane (UPI), al Presidente dell'Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli enti montani (UNCCEM), nonché ai Presi-

denti delle organizzazioni componenti della Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Con tale documento, sono state impartite alcune indicazioni di carattere generale in materia di emblemi e segni di riconoscimento da apporre sui mezzi, sulle attrezzature, sui dispositivi di protezione individuale e sulle uniformi dei componenti del sistema nazionale della protezione civile, alla luce dell'art. 5, comma 5, della legge n. 401 del 2001, che attribuisce al Capo del Dipartimento della protezione civile il compito di rivolgere alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni, agli enti pubblici nazionali e territoriali ed ad ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale le indicazioni occorrenti al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo in materia di protezione civile.

La Protezione civile, che pur vede la sua ricchezza nell'eterogeneità e nella possibilità di scambio e di confronto tra le varie componenti, necessita di un imprescindibile punto di sintesi nella percezione di un intervento coordinato e sinergico, univoco nei suoi fini ed obiettivi. Essa non riconosce diversità di appartenenza d'origine ma si concentra sulle finalità comuni.

Per questi motivi, in occasione di interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione, si rende necessario che l'appartenenza degli operatori, provenienti dalle diversi componenti all'unico sistema nazionale di protezione civile, sia percepibile senza dubbi od incertezze da parte della popolazione assistita.

Peraltro, tale esigenza si manifesta con maggior forza in occasione di interventi in ambito internazionale, nei quali l'immediata identificabilità degli operatori di protezione civile, sotto l'insegna nazionale, è sovente condizione necessaria per poter operare con la opportuna efficacia e libertà e può diventare, in contesti particolarmente difficili, essenziale presidio di sicurezza ed incolumità degli operatori stessi.

In particolare si fa presente che le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome, così come numerose strutture esistenti nell'ambito dell'organizzazione degli enti locali, sono state dotate di propri emblemi, elaborati con riferimento alla simbologia approvata dall'Unione europea, che sono accostati alle insegne istituzionali dell'ente di appartenenza.

Parimenti, numerose organizzazioni di volontariato operanti nel sistema nazionale della protezione civile, anche a livello locale, hanno consolidato forti e radicate tradizioni identitarie, tradotte in simbologie di particolare significatività.

Tutto ciò premesso, le componenti del servizio nazionale della protezione civile che non hanno già, formalmente, codificato a livello normativo gli emblemi di riferimento (come ad esempio il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze armate, le Forze dell'ordine eccetera), con la citata circolare dipartimentale del 23 settembre 2010, sono state invitate a mantenere il riferimento alla bandiera nazionale ed al nome dell'Italia

oltre che all'insegna dell'Unione europea, congiuntamente con i propri distintivi.

L'accostamento e l'unione dei simboli della tradizione e dei territori, con il riferimento al tricolore nazionale, anche in occasione del 150° anniversario dell'unità d'Italia costituisce, infatti, un'ulteriore manifestazione di quell'unione nella diversità che, oltre a costituire la caratteristica del sistema nazionale di protezione civile italiano, è anche motto ufficiale dell'Unione europea.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

VITO

(13 luglio 2011)

DE LUCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

a Pago Vallo Lauro (Avellino), nella notte tra sabato 27 e domenica 28 febbraio 2011 si è verificato un episodio inquietante ai danni di un ex Sindaco;

questa è solo l'ultima di una serie di vicende, dal chiaro stampo intimidatorio, che, in passato, ha visto protagonisti altri ex amministratori;

il Comune in questione è collocato in un'area della provincia di Avellino (il Vallo di Lauro) che comprende anche Quindici, storicamente interessata da infiltrazioni della criminalità organizzata;

considerato che:

il Comune da due anni è commissariato, in seguito allo scioglimento del Consiglio comunale per condizionamenti camorristici;

Pago Vallo Lauro figura tra i 32 Comuni dell'Irpinia nei quali nel mese di maggio 2011 si voterà per il rinnovo del Consiglio comunale,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga di verificare, in sinergia con Prefetto e Questore, stante il clima di tensione che si respira nel territorio comunale, la praticabilità delle elezioni amministrative, il cui svolgimento necessita di un'atmosfera certamente più serena;

se ritenga di considerare, se del caso, di rinviare il turno elettorale, per sgombrare il campo da eventuali ombre che potrebbero gettare una luce inquietante sul futuro del paese;

se ritenga di verificare, altresì, se tale stato di tensione non derivi anche dalla mancata approvazione del PUC (piano urbanistico comunale), alla quale si potrebbe procedere anche in regime commissariale.

(4-04667)

(2 marzo 2011)

RISPOSTA. – Si rappresenta che il Consiglio comunale di Pago del vallo di Lauro, organo rinnovato nelle consultazioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004, è stato sciolto, per un periodo di 18 mesi, con de-

creto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 2009, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle norme sugli enti locali decreto legislativo n. 267 del 2000, per condizionamenti esterni della criminalità organizzata.

Con successivo decreto in data 23 luglio 2010, il Presidente della Repubblica, accogliendo la proposta di proroga della gestione commissariale, ha constatato il mancato esaurimento dell'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale e, quindi, ravvisando l'eccezionalità del caso, ha prorogato la durata dello scioglimento del Consiglio comunale di ulteriori 6 mesi, ai sensi del comma 10 dell'articolo 143 del testo unico, come novellato dall'articolo 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

In forza del provvedimento presidenziale di proroga, lo scioglimento del Consiglio comunale di Pago del vallo di Lauro ha esaurito il termine massimo di efficacia di 24 mesi previsto dal citato comma 10 dell'art. 143 del testo unico, per cui sono stati indetti, ai sensi del secondo capoverso del medesimo comma 10, i comizi per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale che si è svolta domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011.

Oltre alla normativa citata, che non è più possibile applicare alla fattispecie in esame, la legislazione vigente non contempla alcuna previsione che consenta di differire le elezioni amministrative, salvo che per ipotesi di cause di forza maggiore, in presenza delle quali – al momento, comunque, non presenti nel caso del Comune di Pago del vallo di Lauro – l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 consente un limitato periodo di differimento (di 60 giorni) delle consultazioni elettorali amministrative già indette.

Per quanto concerne, invece, il possibile collegamento fra lo stato di tensione e la mancata approvazione del piano urbanistico del Comune, si rileva che, in considerazione dell'imminente tornata elettorale e del ruolo di garanzia rivestito dalla Commissione straordinaria, l'atto fondamentale della medesima è stato l'annullamento dello strumento urbanistico adottato dalla disciolta amministrazione comunale, rispetto al quale sono state rilevate illegittimità formali e sostanziali.

L'atto criminoso ai danni dell'ex Vice Sindaco, dottor Casciello, sembrerebbe essere riconducibile alla sua candidatura a Sindaco in occasione delle recenti consultazioni amministrative tenutesi in data 15 e 16 maggio 2011.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

DAVICO

(7 luglio 2011)

DE TONI, BELISARIO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

con la segnalazione AS659 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha inviato al Parlamento e al Governo, in vista della

prima legge annuale sulla concorrenza, in base a quanto previsto dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, le principali indicazioni contenute nei propri interventi consultivi e di segnalazione in merito a normative a persistente carattere o effetto anticoncorrenziale in un significativo gruppo di settori economici;

nel settore dei trasporti ferroviari, i più rilevanti profili di criticità rilevati dall'AGCM hanno riguardato, da un lato, l'assenza di una chiara distinzione tra settori aperti alla concorrenza e settori che svolgono il servizio pubblico, dall'altro, il numero estremamente ridotto di gare per l'affidamento dei servizi di trasporto regionale in relazione ai quali si è fatto ampio ricorso alla prassi di prevedere delle proroghe alle concessioni di lunga durata. I risultati di tale situazione sono stati la previsione di sussidi pubblici di importo superiore a quelli che sarebbero stati strettamente necessari ad assicurare un'efficiente prestazione dei servizi pubblici, condizioni non competitive di offerta e, in generale, bassi *standard* qualitativi dei servizi ferroviari;

Trenitalia opera oggi in una duplice veste: da un lato eroga prestazioni in virtù di un contratto di servizio pubblico affidato direttamente, dall'altro fornisce servizi non regolati sotto il profilo tariffario né esplicitamente sussidiati, in un contesto in cui non è nota l'ampiezza dei servizi sussidiati né è chiara la natura delle obbligazioni che legano l'ente regolatore e l'impresa regolata. Con riguardo ai servizi di trasporto ferroviario regionale, questi sono regolati e sussidiati nell'ambito di contratti di servizio della stessa Trenitalia con le singole Regioni;

pur in presenza dell'obbligo di indire entro il 31 dicembre 2010 procedure competitive per i servizi pubblici locali non affidati *in house*, nel settore del trasporto ferroviario regionale il combinato disposto delle norme che, nel 2009, hanno subordinato per il triennio 2009-2011 il finanziamento dello Stato alle Regioni alla stipula di nuovi contratti di servizio con Trenitalia, e delle disposizioni vigenti in materia di durata minima degli affidamenti nel settore (stabilita in sei anni, rinnovabili per altri sei) determina come conseguenza che tale operatore rappresenterà di fatto, per molto tempo ancora, il principale fornitore del servizio di trasporto passeggeri regionale. Ciò aggrava i noti problemi regolamentari derivanti dall'esistenza di asimmetrie informative a favore del soggetto regolato, e incide negativamente sul livello dei prezzi dei servizi, basati unicamente sui costi dichiarati dell'*incumbent* (Trenitalia);

come sostenuto dal Presidente dell'Autorità, Antonio Catricalà, nel corso dell'audizione presso la IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, svoltasi il 27 ottobre 2010 nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci, «Il trasporto ferroviario è un'industria caratterizzata dalla necessaria presenza di una rete, di solito non duplicabile fisicamente, che collega le varie destinazioni e sulla quale possono in teoria spostarsi più convogli in fasce orarie diverse. La gestione della infrastruttura deve rispondere a una logica unitaria di coordinamento degli spostamenti dei vari treni e di piena copertura del territorio. Inoltre, il manteni-

mento in efficienza della rete e il suo sviluppo spesso richiedono ingenti investimenti che non sempre un operatore privato da solo è in grado di affrontare (...) Vi sono, dunque, valide ragioni di efficienza perché la rete sia gestita da un solo operatore; vi è spazio per l'intervento dello Stato, quanto meno nella veste di erogatore dei finanziamenti per la realizzazione delle strutture necessarie nell'interesse generale. L'attività di trasporto merci e passeggeri, invece, si presta più facilmente a una gestione pluralistica. Anche con riferimento all'attività di servizio, tuttavia, si aprono margini non ridotti per il sussidio pubblico allo scopo di garantire qualità a condizioni socialmente accettabili. Da questo quadro discendono le ragioni per cui in questa industria l'intervento pubblico, diretto e indiretto, e la concorrenza devono stabilmente coesistere e si devono conciliare, secondo logiche chiare e trasparenti, nel rispetto dei diversi ruoli»;

è evidente che senza una netta definizione delle funzioni dei soggetti interessati, pubblici e privati, il rischio è di alimentare un sistema nel quale si disperdono risorse, si mantiene in vita il monopolio di fatto, non si garantiscono livelli efficienti e qualitativamente accettabili per gli utenti;

a fronte di quanto appena sostenuto, a giudizio degli interroganti le scelte fatte negli ultimi anni dal legislatore italiano contraddicono ogni apertura virtuosa alla concorrenza;

ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si autorizza la spesa aggiuntiva di 480 milioni di euro l'anno per tre anni, da ripartire tra le Regioni, condizionata al rinnovo dei contratti di servizio tra le Regioni e Trenitalia. Il provvedimento, disponendo che le risorse aggiuntive sarebbero state erogate non per stipulare nuovi contratti di servizio con qualsiasi operatore ferroviario, selezionato mediante gara (come previsto dal decreto legislativo n. 422 del 1997), ma proprio con Trenitalia, ha avuto come logica conseguenza la rinuncia della Regione Piemonte alla precedente decisione di bandire una gara per il servizio ferroviario, al fine di non perdere la propria quota di fondi statali aggiuntivi;

il decreto-legge n. 5 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, all'art. 7, comma 3-ter, modifica il decreto legislativo n. 422 del 1997 e prescrive che i contratti di servizio relativi al trasporto ferroviario abbiano una durata minima di sei anni, rinnovabili per altri sei. Il combinato disposto del decreto-legge n. 185 del 2008 e del decreto-legge n. 5 del 2009 garantisce dunque a Trenitalia contratti di servizio regionali per sei-dodici anni;

l'art. 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, introduce limitazioni al diritto di far salire e scendere passeggeri in determinate stazioni dai treni che operano servizi internazionali (o nazionali) in regime di concorrenza, affidando il delicato compito di stabilire queste limitazioni, caso per caso, all'organismo di regolazione di cui all'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, cioè l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, organismo tecnico del Ministero;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

Trenitalia ha firmato con la Regione Piemonte un contratto di servizio che stabilisce costi e ricavi, nonché un contributo pubblico regionale, legati ad un volume determinato di utenti, da cui è facilmente desumibile quanto l'arrivo di un nuovo operatore sia suscettibile di creare ostacoli ai treni delle Ferrovie dello Stato, contribuendo a sottrarre passeggeri e risorse monetarie;

è esattamente nel quadro riportato in precedenza che si inserisce il caso di Arenaways, il primo concorrente privato di Trenitalia sulla linea ferroviaria regionale, che ha completato il 15 novembre 2010 il primo viaggio tra Torino e Milano;

sul conto di questa operazione vanno iscritte le mille difficoltà che ha incontrato tale vettore, tra le quali pare opportuno riferire dell'impossibilità di effettuare fermate intermedie, nonché dell'ostilità, tutt'altro che velata, di Trenitalia, operante attualmente in regime di monopolio, che pochi giorni prima del primo viaggio ha cambiato il binario di partenza del treno e ha segnalato ai viaggiatori che il personale di stazione non avrebbe dato informazioni su «altri vettori»;

la limitazione relativa alle fermate intermedie lungo la tratta Torino-Milano decisa dall'Ufficio ministseriale è stata oggetto da parte di Arenaways di due ricorsi, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione europea, in quanto la stessa decisione, al fine di tutelare l'equilibrio economico del contratto di servizio stipulato tra la Regione Piemonte e Trenitalia, è suscettibile di violare i principi della concorrenza. Arenaways chiede la rettifica della cancellazione di 10 delle 14 fermate previste lungo il percorso Torino-Milano e la possibilità di completare il circuito attraverso Pavia e Alessandria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che il comportamento di RFI e di Trenitalia sia volto a ritardare l'accesso di nuovi operatori alle infrastrutture di trasporto;

quali misure di competenza intenda adottare al fine di eliminare gli ostacoli che caratterizzano l'accesso al mercato del trasporto ferroviario da parte di operatori privati, considerato che il gruppo Ferrovie dello Stato, per il tramite delle controllate RFI e Trenitalia, detiene una posizione dominante nei mercati nazionali dell'accesso alle infrastrutture ferroviarie;

se non ritenga che una maggiore apertura alla concorrenza nel mercato del trasporto ferroviario possa recare vantaggi ai consumatori sia in termini di determinazione delle tariffe che di *standard* qualitativi dei servizi offerti.

(4-04112)

(17 novembre 2010)

RISPOSTA. – Si fa presente che nel mese di aprile 2009, Arenaways ha richiesto tracce orarie per effettuare il trasporto passeggeri sulla linea fer-

roviaria Alessandria-Torino-Milano-Alessandria e viceversa relativamente all'orario di servizio dicembre 2009-dicembre 2010.

Il 19 maggio 2010, l'Ufficio regolazione servizi ferroviari (URSF), su istanza di Rete ferroviaria italiana del 13 maggio 2010, ha avviato un procedimento *ex* articolo 59 della legge n. 99 del 2009, volto ad accertare l'eventuale compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico in relazione alla suddetta richiesta di nuovi servizi avanzata da Arenaways.

Nelle more del pronunciamento dell'URSF, Arenaways ha più volte modificato la sua richiesta e, di conseguenza, Rete ferroviaria italiana ha trasmesso i relativi progetti orario alla stessa impresa e all'URSF per le valutazioni di competenza.

Il 29 ottobre 2010 Arenaways ha ottenuto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) l'immatricolazione delle carrozze, potendo così richiedere ed ottenere le corse prova per l'istruzione del personale.

In data 2 novembre 2010 Rete ferroviaria italiana ha emesso l'attestato di circolabilità per i nuovi rotabili.

Successivamente, in data 8 novembre 2010, Arenaways ha comunicato l'intenzione di avviare il servizio commerciale il 15 novembre 2010.

Il 9 novembre 2010, l'impresa ferroviaria ha integrato la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto di utilizzo dell'infrastruttura.

In pari data l'URSF ha notificato ad Arenaways, a Rete ferroviaria italiana e agli altri soggetti interessati (Trenitalia, Regioni Piemonte e Lombardia) la decisione assunta all'esito del richiamato procedimento.

Con detta decisione, l'URSF, ritenendo il servizio richiesto dall'impresa ferroviaria idoneo a compromettere l'equilibrio economico del contratto di servizio di Trenitalia, ha disposto le limitazioni delle tracce orarie richieste dall'impresa stessa alle sole fermate nei capoluoghi di regione (Milano e Torino), vietando quindi le fermate intermedie.

Rete ferroviaria italiana ha, quindi, trasmesso ad Arenaways il progetto orario in precedenza accettato dall'impresa stessa, con le uniche limitazioni disposte dall'URSF. Detto progetto è stato accettato da Arenaways.

Rete ferroviaria italiana ed Arenaways hanno sottoscritto il contratto di utilizzo dell'infrastruttura il 12 novembre 2010, in forza del quale l'impresa ferroviaria ha avviato il servizio commerciale il 15 novembre con 2 coppie di treni sulla relazione Milano P.G.-Torino Lingotto.

Il 18 novembre 2010 Arenaways ha richiesto a Rete ferroviaria italiana un nuovo progetto orario, compatibile con la decisione del 9 novembre, con maggiori volumi (da 2 a 4 coppie di treni) e riduzione dei tempi di percorrenza.

Il 19 novembre Rete ferroviaria italiana, in attesa della definizione dell'istruttoria tecnica rispetto alla richiesta di nuovo progetto avanzata da Arenaways, ha confermato a quest'ultima il progetto esercito dal 15

novembre 2010 anche per l'orario di servizio dicembre 2010-dicembre 2011.

Il 7 dicembre 2010 Arenaways ha accettato, per l'orario di servizio dicembre 2010-dicembre 2011 il progetto orario trasmesso da Rete ferroviaria italiana il 19 novembre.

Dal 12 dicembre 2010 (data di cambio orario), Arenaways ha svolto il servizio commerciale in continuità con l'orario di servizio precedente (2 coppie di treni sulla relazione Milano P.G.-Torino Lingotto).

Il 17 dicembre Rete ferroviaria italiana ha comunicato ad Arenaways il nuovo progetto orario (in conformità alla richiesta dell'impresa ferroviaria del 18 novembre), con la relativa data di inizio esercizio commerciale (21 dicembre). L'impresa ferroviaria stessa ha accettato il nuovo progetto orario che ha esercito regolarmente dal 21 dicembre 2010 con 4 coppie di treni (sulla relazione Milano P.G.-Torino Lingotto) e riduzione dei tempi di percorrenza.

Il 15 febbraio 2011 Arenaways ha richiesto la soppressione di 2 coppie di treni. Questa viene resa operativa con decorrenza 21 febbraio 2011 (da 4 coppie a 2 coppie di treni sulla relazione).

Il 24 marzo Arenaways ha richiesto un'ulteriore soppressione di una coppia di treni e la modifica dell'orario dell'unica coppia di treni rimasta in esercizio. Tale modifica è entrata in esercizio il 2 aprile 2011.

Da ultimo si fa presente che da quando il servizio di Arenaways è stato avviato, non si sono registrate criticità o frizioni di rilievo tra i servizi di Trenitalia e Arenaways.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MATTEOLI

(13 luglio 2011)

DI GIACOMO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* – Premesso che:

la strada statale 650, denominata «Trignina», mette in comunicazione la provincia di Isernia con la costa dell'Abruzzo in provincia di Chieti;

la suddetta arteria stradale permette a tantissimi molisani di raggiungere il mare nei fine settimana con le loro famiglie;

da anni ormai i Comuni del versante abruzzese dislocano lungo l'arteria dispositivi elettronici per il rilevamento della velocità;

è sorto un comitato civico spontaneo, in difesa dei diritti dei cittadini, che ha avviato una serie di contenziosi con i Comuni suddetti;

recentemente il Presidente della Provincia di Isernia è intervenuto al riguardo chiedendo l'intervento del Prefetto della Provincia di Chieti;

da notizie di stampa sembra che i suddetti dispositivi non rispettino le normativa di legge attuale per la loro dislocazione e le modalità del loro utilizzo,

si chiede di sapere:

se quanto esposto corrisponda al vero;

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere per porre fine ad un comportamento che danneggia ingiustamente un'intera comunità di cittadini, incidendo pesantemente sull'economia delle famiglie.

(4-03543)

(28 luglio 2010)

RISPOSTA. – La questione relativa ad un uso corretto delle apparecchiature di rilevamento della velocità, da parte delle polizie municipali, sulla strada statale 650 «di Fondo Valle Trigno», in provincia di Chieti, è attentamente seguita dal Prefetto che, a seguito di diverse segnalazioni, ha diramato specifiche circolari con le quali ha richiamato l'attenzione delle Forze di Polizia sulle corrette modalità di rilevamento delle infrazioni per eccesso di velocità.

Inoltre, in aderenza a direttive del Ministro, è stato costituito presso la Prefettura di Chieti uno specifico gruppo di lavoro con il compito di verificare la congruità dei limiti di velocità vigenti sulle principali arterie stradali della provincia.

Nel frattempo, essendo sopraggiunti alcuni esposti circa il mancato rispetto della normativa in tema di segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo della velocità, il Prefetto ha affidato il coordinamento dei servizi di *autovelox* operanti sul territorio provinciale alla Polizia stradale.

In tale contesto, la compagnia Carabinieri di Vasto, interessata dalla Prefettura, ha riferito di non aver riscontrato un uso dei dispositivi o apparecchi di controllo della velocità sulla statale 650 contrastante con quanto previsto dalla normativa vigente.

Si assicura, comunque, che le proficue attività di raccordo e di esame poste in essere dalla Prefettura e i conseguenti impegni assunti dall'Anas per la realizzazione degli interventi migliorativi della sicurezza e della circolazione sulla strada statale 650 sono stati oggetto di relazione in sede di Conferenza provinciale permanente, nella seduta plenaria del 28 luglio 2010, mentre il legislatore, con legge del 29 luglio 2010, n. 120, ha ulteriormente disciplinato l'applicazione di tali dispositivi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

DAVICO

(7 luglio 2011)

FERRANTE, GIAMBRONE, LUMIA. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale.* – Premesso che:

il previsto raddoppio ferroviario della Fiumetorto – Cefalù – Castelbuono è totalmente finanziato, con un investimento di 960 milioni di euro, e l'opera è «cantierabile» fin dal 2004. Nel mese di ottobre 2005 viene affidato l'appalto del 1° lotto, la Fiumetorto – Cefalù Ogliastrillo, 420 milioni di euro, i cui lavori sono in corso di realizzazione. Nel mese di novembre 2005 Italferr procede agli espropri per pubblica utilità delle aree necessarie alla «realizzazione del tratto Ogliastrillo – Castelbuono tra il Km. 62+900 e il Km. 74+876 (lotto II)». Il comitato cittadino «Cefalù – Quale ferrovia», avendo constatato il mancato concreto avvio dei lavori del 1° lotto e i ritardi nell'espletamento delle procedure di appalto del 2° lotto, avvia una campagna di sensibilizzazione nei confronti degli organi preposti alla realizzazione dell'opera;

si evidenzia che sulla questione, nel tempo, l'interrogante e altri senatori hanno presentato al Ministro delle infrastrutture e trasporti più di un'interrogazione con le quali si sollecitava la realizzazione della Cefalù – Castelbuono e di fare piena chiarezza sulla vicenda;

in particolare, all'interrogazione 4-00604 presentata dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, il 28 novembre 2006 il Ministro delle infrastrutture tra le altre cose rispondeva che: il raddoppio della Fiumetorto – Cefalù – Castelbuono è «interamente finanziato» (960 milioni di euro); per la tratta Fiumetorto – Cefalù Ogliastrillo «è prossima l'apertura dei cantieri»; «per quanto riguarda la tratta Cefalù Ogliastrillo – Castelbuono, l'avvio dell'attività negoziale è stato programmato entro gennaio 2007»; «in località Ogliastrillo, nel Comune di Cefalù, non sarà svolto alcun servizio né per i viaggiatori né per le merci e quindi non è previsto un conseguente incremento del traffico viario afferente agli impianti ferroviari»;

mentre all'interrogazione 4-02486 (poi trasformata in 3-01116 a risposta orale), anch'essa presentata dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, il Sottosegretario per le infrastrutture e per i trasporti tra le altre cose rispondeva che: «Il raddoppio della tratta Fiumetorto - Ogliastrillo – Castelbuono sulla linea Palermo – Messina rientra fra i progetti di Rete ferroviaria italiana per il miglioramento della capacità e della funzionalità della rete siciliana. A Cefalù è inoltre prevista la realizzazione della nuova stazione in galleria». L'attivazione della tratta Fiumetorto – Ogliastrillo è programmata per il 2011. Con l'aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011, siglato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana per il progetto «Raddoppio Palermo – Messina», è stato programmato di anticipare la realizzazione del raddoppio della tratta oggetto delle interrogazioni e quindi di consentire l'affidamento dell'appalto principale entro il 2010;

da quella risposta (21 gennaio 2010) è passato oramai quasi un anno ma sulle infrastrutture il Governo, e in particolare il Ministro com-

petente in materia, non hanno ancora fatto nulla ma non tacciono, anzi a giudizio dell'interrogante fanno un gran parlare: partecipano a convegni e anche ad aperture di cantiere, rivolgono promesse, annunci che spesso non corrispondono alla realtà. Addirittura, a fine 2008, per dare una risposta alla crisi si è parlato di un investimento da parte dell'attuale Governo sulle infrastrutture nel Mezzogiorno d'Italia di 16 miliardi di euro;

i fatti invece non dicono questo: ci parlano di un'assenza di interventi reali e concreti da parte del Governo. Ad esempio esplicativo, per la tratta ferroviaria Cefalù Ogliastrillo – Castelbuono, ancora oggi, anche dopo le numerose risposte rassicuranti da parte del Ministero delle infrastrutture, nulla è stato fatto, anzi lo stato drammatico in cui versano le infrastrutture della Sicilia e del Mezzogiorno è peggiorato, a fronte del quale pare agli interroganti insensato, come più volte denunciato da associazioni ambientaliste e associazioni agricole (come la Legambiente e la Coldiretti), pensare, come fa il Governo Berlusconi, alla realizzazione di un'opera ambiziosa come il ponte sullo stretto di Messina come la soluzione di tutti i mali infrastrutturali del Mezzogiorno,

si chiede di conoscere quanto, viste tutte le assicurazioni, dovrà ancora durare questa oramai inconcepibile attesa dell'appalto della Cefalù – Castelbuono e, quindi, della sua realizzazione, ritardo che sta creando notevoli disagi ai cittadini e allo sviluppo socio-economico di quel territorio.

(4-03974)

(28 ottobre 2010)

RISPOSTA. – Si rammenta che il raddoppio Fiumetorto-Cefalù Ogliastrillo-Castelbuono è inserito nel Contratto di programma 2007-2011, aggiornamento 2009, in tabella A «Opere in corso» nell'ambito del progetto «Raddoppio Palermo-Messina» con un importo complessivo di 1.635 milioni di euro, comprendente anche il raddoppio Messina-Patti già attivato.

Il raddoppio è di circa 32 chilometri ed è previsto parte in affiancamento da Fiumetorto a Lascari, e parte in variante in galleria da Lascari a Castelbuono (Lascari-Cefalù Ogliastrillo di circa 5,7 chilometri e Cefalù Ogliastrillo-Castelbuono di circa 12 chilometri). A Cefalù è prevista la realizzazione della nuova stazione in galleria.

Nel 2005, sono state consegnate le prestazioni al *general contractor* per la realizzazione degli interventi previsti nella tratta Fiumetorto-Cefalù Ogliastrillo, dando avvio alla progettazione esecutiva da parte dello stesso *general contractor* e nel 2008 sono stati aperti i primi cantieri con inizio dei lavori; l'attivazione della tratta Fiumetorto-Campofelice è programmata nel mese di ottobre 2012 mentre quella della tratta Campofelice-Cefalù Ogliastrillo entro il 2013.

Per quanto concerne invece la tratta Cefalù Ogliastrillo-Castelbuono, Ferrovie dello Stato fa da ultimo sapere che è in corso l'aggiornamento del progetto definitivo. Il bando di gara è stato pubblicato il 22 aprile 2011 sul Supplemento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* S 79

al n. 2011/S 79-130493. L'attivazione della suddetta tratta è prevista nel dicembre 2017.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MATTEOLI

(13 luglio 2011)

FLERES. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

nel 2000, con decreto n. 32220 del 27 giugno, l'Assessorato alla sanità della Regione Sicilia ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 53 sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione;

l'articolo 32 (conferimento di sedi farmaceutiche) della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4 prevede che «In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, il 10 per cento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione è conferito dall'Assessore regionale per la sanità, sulla base di una graduatoria regionale per soli titoli di esercizio professionale riservata ai titolari di farmacia rurale sussidiata delle isole minori con almeno 10 anni di anzianità di servizio. 2. Un'apposita commissione, da nominarsi con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, valuta i titoli presentati secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 e definisce la graduatoria di cui al comma 1 che rimane in vigore fino ad un massimo di tre anni. A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza la minore età anagrafica. 3. Il nuovo conferimento può avvenire solo dopo la rinuncia dei beneficiari alla sede farmaceutica sussidiata.»;

successivamente, con decreto dirigenziale del 12 febbraio 2004 l'Assessorato alla sanità della Regione Sicilia bandisce un concorso per titoli per il conferimento di n. 7 sedi farmaceutiche nella Regione e individua 14 sedi urbane tra le quali i titolari delle farmacie rurali sussidiate delle isole minori possano scegliere;

considerato che:

alcuni farmacisti rurali delle isole minori presentano ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ritenendo che anche le 54 sedi per le quali erano stati banditi i concorsi avrebbero dovuto essere rese disponibili per le loro scelte;

conseguentemente l'Assessorato regionale per la sanità dispone che alle 14 sedi indicate come conferibili ai farmacisti rurali delle isole minori siano aggiunte le altre 54 sedi nei confronti delle quali erano stati indetti i relativi concorsi;

considerato, inoltre, che:

successivamente, i farmacisti che avevano partecipato al concorso bandito nel 2000 e gli ordini dei farmacisti delle province di Agrigento, Palermo, Catania e Ragusa, e, da ultima, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti italiani, ritenendo che l'articolo 32 della legge regionale della Sicilia 16 aprile 2003, n. 4 fosse incostituzionale, presentano ricorso

al TAR della Sicilia, che, a sua volta trasmette gli atti alla Corte costituzionale;

quest'ultima si pronuncia con la sentenza n. 448 nel 2006, che «dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32 della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con l'ordinanza in epigrafe.»;

la Corte Costituzionale, in particolare, osserva che: «La previsione della "graduatoria riservata per soli titoli" indubbiamente contrasta con il principio fondamentale, valevole anche per la Regione Siciliana, dell'assegnazione delle sedi farmaceutiche mediante concorso. Essa sottrae al concorso un certo numero di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, a beneficio di soggetti – i titolari delle farmacie rurali sussidiate delle isole minori – cui viene consentito, in sostanza, di scegliere una sede farmaceutica fra quelle disponibili, senza partecipare, in condizioni di parità con gli altri farmacisti, ad una selezione concorsuale e, anzi, con preferenza rispetto ai farmacisti che partecipano agli ordinari concorsi.»,

preso atto che le procedure concorsuali sarebbero state riavviate nel 2009,

si chiede di sapere:

se, alla luce di tutto quanto sopra riportato, al Ministro in indirizzo risulti che l'Assessorato competente abbia regolarmente dato seguito a tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento del concorso in oggetto e, in caso contrario, se risulti che sia stato nominato un commissario *ad acta* a fronte della perdurante inadempienza dell'Assessorato;

se e quali procedure concorsuali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche siano ancora in corso.

(4-03085)

(28 aprile 2010)

RISPOSTA. – Si risponde sulla base degli elementi acquisiti a livello locale dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Palermo.

Con distinti decreti emessi in data 27 giugno 2000 dall'Assessorato regionale alla sanità sono stati indetti i concorsi provinciali per l'assegnazione di sedi farmaceutiche in Sicilia e, nel triennio successivo, sono state nominate le commissioni giudicatrici.

Successivamente all'emanazione dei citati decreti, l'art. 32 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, ha disposto che «in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, il 10 per cento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione è conferito dall'Assessore regionale per la sanità, sulla base di una graduatoria regionale per soli titoli di esercizio professionale riservata ai titolari di farmacia rurale sussidiata delle isole minori con almeno 10 anni di anzianità di servizio». In ragione di tale previsione normativa i competenti uffici regionali hanno predisposto gli atti necessari alla redazione della relativa procedura concorsuale.

Nel 2004, al termine delle relative procedure, la Regione Siciliana ha, quindi, formalizzato tutti gli atti necessari per la redazione della graduatoria di cui all'art. 32 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

Tuttavia, a causa dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 32 della citata legge regionale da parte della Consulta, la suddetta graduatoria non ha avuto seguito e, pertanto, è stato necessario riattivare le procedure concorsuali e stanziare le risorse necessarie. La Regione, con legge 2 maggio 2007, n. 12, ha stanziato la somma di 40.000 euro, rivelatasi tuttavia insufficiente per l'espletamento di tutti i concorsi. In base a quanto riferito dall'Assessorato regionale alla salute, nel 2008 è stato possibile lo svolgimento di soli due concorsi, in esito ai quali sono state assegnate 4 farmacie, alle quali si è aggiunta un'ulteriore sede farmaceutica resasi nel frattempo vacante.

A seguito dello stanziamento di ulteriori somme, nel mese di maggio 2010, si è proceduto all'espletamento delle procedure di selezione dei candidati per l'assegnazione delle altre sedi farmaceutiche.

L'Assessorato regionale alla salute ha, infine, comunicato che la commissione incaricata delle procedure per la Provincia di Agrigento ha già concluso i lavori per la formazione della graduatoria, di prossima stesura, mentre sono ancora in corso i lavori della commissione provinciale di Palermo.

Per quanto riguarda la Provincia di Siracusa, un contenzioso, adesso risolto, ha ritardato l'inizio delle procedure per l'espletamento del concorso che, secondo quanto riferito dal citato Assessorato, verrà bandito a breve scadenza.

Il Ministro della salute

FAZIO

(13 luglio 2011)

TOTARO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

dalla stampa locale degli ultimi tempi si è appreso dell'intenzione di rimodulare, a partire dal prossimo 28 febbraio, il servizio che collega Pistoia all'Emilia Romagna attraverso la «Porrettana», eliminando 12 corse ferroviarie e sostituendole con un servizio su gomma affidato a 24 pullman;

contro tale decisione si sono espressi, oltre a centinaia di cittadini e pendolari, anche numerosi amministratori locali delle zone interessate dalla tratta;

dal 1996 la competenza sulla tratta, così come le scelte che la riguardano, sono direttamente appannaggio della Regione;

tale decisione pare essere stata assunta, a detta degli stessi amministratori locali, senza passare attraverso un processo concertativo, bensì in modo unilaterale e perentorio (nei tempi oltre che nei modi);

la linea ferroviaria «Porrettana», oltre che tratta strategica per l'intero comprensorio, è, a ragion veduta, considerata anche patrimonio storico per il quale da tempo si chiedono investimenti da parte della Provincia;

da più parti si teme che questa rimodulazione sia prodromo di un definitivo e totale smantellamento della linea ferroviaria in questione;

la linea ferroviaria è ritenuta strategica non solo per i pendolari, ma anche per il flusso clientelare degli esercizi commerciali ed alberghieri del territorio interessato,

si chiede di sapere:

se risultino i criteri in base ai quali sarebbe stato approvato il citato piano di rimodulazione;

se e quali siano, in una prospettiva di lunga durata, gli eventuali progetti per la tratta ferroviaria «Porrettana».

(4-04609)

(22 febbraio 2011)

RISPOSTA. – Si fa presente che dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997, i servizi ferroviari gestiti da Trenitalia SpA sul territorio delle singole regioni ordinarie non rientrano più nelle competenze del Ministero ma delle Regioni.

A queste ultime sono attribuiti, in maniera esclusiva, i compiti di programmazione ed amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale e, nell'ambito dell'autonomia finanziaria garantita, in materia, dalla recente normativa sul federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (legge n. 42 del 5 maggio 2009), l'individuazione delle soluzioni più idonee per assicurare i servizi minimi di trasporto richiesti dalle esigenze di mobilità della propria popolazione nei limiti delle disponibilità di bilancio.

A partire dal 28 febbraio 2011 la Regione Toscana ha deciso di effettuare con autobus di linea alcuni collegamenti ferroviari della «Porrettana».

I suddetti servizi automobilistici non sono gestiti da Trenitalia e non rientrano nel Contratto di servizio tra quest'ultima società e la Regione.

Tuttavia l'accesso ai servizi bus è, comunque, stato consentito anche ai possessori di titoli di viaggio ferroviari.

Nei giorni precedenti all'entrata in vigore del nuovo programma di esercizio, Trenitalia ha provveduto ad effettuare una campagna di informazione sulle variazioni del servizio di nuova attivazione, con annunci sonori a bordo dei treni della Porrettana, avvisi nelle stazioni e aggiornamento del sito *Internet*.

Da ultimo si informa che il Ministero provvederà, nell'ambito delle attività di competenza, a richiedere comunque alla Regione interessata la documentazione relativa alla programmazione dei servizi di cui si tratta.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MATTEOLI

(14 luglio 2011)
